




Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Ricognizione delle misure in Regione Piemonte

Allegato 7.2 all'Elaborato 7



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

**Versione del
24 Febbraio 2010**



Piano di Gestione

Ricognizione delle misure in Regione Piemonte

Allegato 7.2 all'Elaborato 7

Versione	1
Data	Creazione: 2009-06-30 Modifica: 2010-03-15
Tipo	Relazione
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 37
Identificatore	PdG_Po_All7.2_Elaborato7_100315
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



Indice

1.	Premessa	1
2.	Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)	2
2.1.	Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE	2
	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)	2
	Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)	3
	Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi	4
	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)	5
	Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)	6
	Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale	7
	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	8
	Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane	9
	Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari	10
	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	11
	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	12
	Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE	13
2.2.	Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	14
	Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	14
	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	15
	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	16
	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	17
	Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	18
	Direttiva 98/8/CE sui biocidi	19
	Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	20
	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	21
	Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche	22
	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	23
	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	24

3.	Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE	25
	Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)	25
	Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4	26
	Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)	27
	Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)	28
	Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	29
	Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento	30
	Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	31
	Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)	32
	Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)	33
	Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)	34
	Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)	35
	Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)	36
	Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)	37

1. Premessa

Nel presente Allegato sono riportate le misure attuate in Regione Piemonte, ed in particolare:

- la sintesi delle misure, a scala regionale, necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE), distinte in:
 - direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE;
- la sintesi delle misure, a scala regionale, di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE.

La redazione del presente allegato è a cura dell'Autorità di bacino del fiume Po, mentre i contenuti sono stati forniti dalla Regione Piemonte.

2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)

2.1. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Designazione delle acque DPR 470</p> <p>Ultima classificazione</p> <p>Norme di Piano di Tutela</p> <p>art. 17 (<i>Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici</i>)</p> <p>art. 19, comma 3 (<i>Obiettivi di qualità funzionale</i>)</p>	<p>Designazione l'art. 4 del D.P.R. 470 dell'8 giugno 1982 demanda alle Regioni l'individuazione annuale delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente; Nel 2008 le "acque di balneazione" nel territorio regionale sono quelle individuate con Determinazione Dirigenziale 17 dicembre 2008, n. 949 della Direzione Sanità della Regione Piemonte</p> <p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 17 stabilisce che l'acquisizione dei dati per la classificazione avviene tramite le attività di monitoraggio, progressivamente integrata nel tempo a fronte di nuove necessità e modifiche normative. L'art. 19 è dedicato agli obiettivi di qualità funzionale, in particolare il comma 3 riferisce gli obiettivi delle acque di balneazione alle norme nazionali.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio: monitoraggio caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque ai sensi del D.P.R. giugno 1982, n. 470 ▪ R.1.4 Programma di ricerca applicata finalizzata Stati, trend e processi: aspetto trofico e paleo-limnologico Meccanismi generazione carichi <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/16 Contenimento scarichi con obiettivo di balneabilità del Ticino al 2016. <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.4 Progetti operativi di riqualificazione-protezione aree sensibili e altri bersagli primari identificati ▪ R.4.1.5 Progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato ▪ R.4.1.8 Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo) 	<p>Piano di Tutela</p> <p>Il Piano di Tutela delle acque ha seguito un iter di predisposizione e approvazione in più fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentazione del Progetto di Piano in incontri per aree territoriali, divulgazione sul sito e in forma cartacea in ogni provincia (durata 3 mesi) ▪ raccolta delle osservazioni fornite dalle Amministrazioni locali, e portatori di interesse ▪ stesura delle versione definitiva del Piano di Tutela ▪ approvazione da parte dell'AdB Po ▪ adozione definitiva della Giunta regionale ▪ presentazione, discussione e approvazione in Consiglio <p>link: http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm</p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)			
	Regione PIEMONTE vedere quanto detto per la direttiva <u>76/160/CEE</u>		

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza".</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 23 (Aree a elevata protezione) art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)</p> <p>Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) '</p> <p>Regolamento 29 gennaio 2008, n. 1/R recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)".</p>	<p>D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al d.p.r. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite all'articolo 6 del d.p.r. 357/1997; ed elencati all'allegato C del presente regolamento.</p> <p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 23 delle Norme di Piano dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio tra cui sono compresi quelli ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l'inquinamento diffuso;</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.4.5/7 Ulteriore individuazione e disciplina aree a elevata protezione <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.3. Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale <p>Regolamento 8/R del 2007. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). L'art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce l'applicazione di un DMV ambientale "da applicarsi ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. "</p> <p>Regolamento 1/R del 2008. Il testo disciplina le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi ex art. 40 d.lgs 152/99). L'art. 21 bis. (Ambito di applicazione e finalità) riporta al comma 2 che le operazioni sono esercitate in modo da mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo. Inoltre l'art. 21 quater (Approvazione del progetto di gestione) prevede che per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un Sito di Importanza Comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la Conferenza interna dei servizi, possa richiedere l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.</p>	<p>Piano di Tutela</p> <p>Il Piano di Tutela delle acque ha seguito un iter di predisposizione e approvazione in più fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presentazione del Progetto di Piano in incontri provinciali (per AATO) e divulgazione sul sito ▪ raccolta delle osservazioni da parte delle Amministrazioni locali e portatori di interesse ▪ stesura ed adozione da parte della Giunta Regionale della versione definitiva del Piano di tutela ▪ approvazione da parte dell'AdB Po ▪ presentazione, consultazioni discussione e approvazione in Consiglio <p>link: http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm</p> <p>Regolamenti:</p> <p>La procedura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La revisione della bozza e la stesura del testo definitivo da presentare in Conferenza Regionale Risorse Idriche (Province, ATO, associazioni di enti locali) per l'acquisizione del parere ▪ L'iter di approvazione che può prevedere un parere della Commissione consigliare competente con una fase ulteriore di coinvolgimento degli interessati <p>Link http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/</p> <p>Altre pianificazioni: dalla approvazione della L.R. 40/1998 devono essere sottoposti a procedura VAS http://via.regione.piemonte.it/vas/index.htm</p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela art. 19 (<i>Obiettivi di qualità funzionale</i>) art. 24 (<i>Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano</i>), art. 25 (<i>Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano</i>), art. 37 (<i>Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee</i>)</p> <p>Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R. "Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica'"</p> <p>L.R. 7 aprile 2003 n. 6, art. 5 "<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)</i>"</p> <p>Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R. Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) .</p> <p>Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R recante: '<i>Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano</i> (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'</p>	<p>Norme di Piano di tutela. L'art. 19 riporta le acque destinate al consumo umano sottoposte agli obiettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 152/2006 L'art. 24 istituisce quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa le aree di ricarica degli acquiferi, le aree circostanti i campi pozzi, le zone di riserva dove le risorse idriche sono potenzialmente destinabili a tale uso in futuro. L'art. 25 stabilisce che disposizioni attuative del Piano definiranno come delimitare le aree di salvaguardia e quali vincoli dovranno essere introdotti in esse. L'art. 37 intende limitare il trasferimento di inquinanti dalla falda superficiale alla profonda, tutelando nello specifico quest'ultima normalmente di qualità migliore, dando priorità di applicazione ai pozzi siti nelle ZVN e nelle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari o presso i campi pozzi di interesse regionale.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ▪ R.1.4 Programma di ricerca applicata finalizzata: <ul style="list-style-type: none"> progetti finalizzati alla definizione delle potenzialità di risorsa idrica nei bacini idrogeologici in ambiente montano progetti finalizzati alla delimitazione a scala di maggiore dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano e loro disciplina progetti finalizzati alla definizione di tecniche operative per la perimetrazione delle aree di salvaguardia <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/12 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi ▪ R.3.1.1/13 Perimetrazione e gestione delle aree di salvaguardia ▪ R.3.1.2/1 Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ▪ R.3.2 Valutazione e controllo di incidenza strumenti urbanistici <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.2.1 Progetti operativi di tutela delle zone di riserva ed eventuale loro sfruttamento ad uso idropotabile ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro ▪ R.4.2.4 Progetti operativi di ATO finalizzati alla conservazione e riqualificazione selettiva delle fonti in ambiente montano e pedemontano (aree di salvaguardia delle sorgenti) <p>Regolamento 4/R del 2001 Disciplina i procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica. L'art. 1. (Ambito di applicazione) stabilisce quale finalità la disciplina i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche). L'art. 3 (Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo) stabilisce che l'amministrazione procedente individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde profonde. Le disposizioni sono state riprese anche dal successivo Regolamento 10/R del 2003 (<i>Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)</i>)</p> <p>L.R. 6/2003 "<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)</i>" L'art. 5 della legge (<i>Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22</i>) . stabilisce che per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). Stabilisce inoltre al comma 6, che per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica. La Giunta regionale ha il compito di definire i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, cui fare riferimento.</p> <p>Regolamento 10/R del 2003 Disciplina, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica. Inoltre, l'art. 17 norma la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile</p> <p>Regolamento 15/R del 2006. disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.</p>	<p>Vedi direttiva UCCELLI</p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)			
	<p>Regione PIEMONTE L.R. n. 44 del 26-04-2000</p> <p>L.R. n. 32 del 30-06-1992, e s.m.i.</p> <p>DGR n. 17-309 del 29-06-00</p> <p>DGR n. 11-9288 del 12 maggio 2003</p> <p>DGR n. 34-978 del 3-10-05</p> <p>DGR n. 24-3937 del 2-10-06 integrata con DGR n. 28-4851 dell'11-12-2006</p>	<p>L'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 prevede il conferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante, già disciplinata dal D.P.R. 175/1988 e dalla normativa successivamente pubblicata, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione dell'ARPA, - adozione di apposita normativa - definizione di accordo di programma con lo Stato. <p>Considerato che la terza condizione non è ancora stata perfezionata a livello nazionale, in Regione Piemonte le competenze sono quelle definite dalla normativa nazionale.</p> <p>In particolare la Regione Piemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige e aggiorna il registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi della LR 32/1992 e s.m.i. - svolge le verifiche sul sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. - partecipa alla redazione dei Piani di emergenza esterna - partecipa alle attività in capo al Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. <p>In particolare, la Regione Piemonte, per una migliore attuazione delle competenze assegnate dalla normativa nazionale ha sviluppato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un sistema di programmazione e valutazione delle verifiche ispettive sul sistema di gestione della sicurezza anche ai fini di una trasparente concorrenza tra le imprese, formalizzato con la D.G.R. n. 11-9288 del 12 maggio 2003 "Disposizioni per l'attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose." - Un sistema di verifica e accertamento della conclusione delle attività volte al superamento delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche sul sistema di gestione della sicurezza per gli stabilimenti art. 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. - una procedura ad hoc per garantire l'intesa sui piani di emergenza esterna al fine di garantire un coordinamento tra i piani redatti dalle diverse Prefetture provinciali, adottata con D.G.R. n. 34-978 del 3 ottobre 2005 "Indicazioni procedurali per l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 334/1999 relativa al piano di emergenza esterno agli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante" - un sistema informativo tematico condiviso e accessibile da tutto il Sistema Pubblico del Piemonte, il cui contenuto informativo e le modalità di aggiornamento sono state definite con le D.G.R. nn. 25-13731 del 25-10-2004 "Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale del Piemonte. Approvazione di principi generali e del contenuto informativo di alcune componenti ambientali", 24-3937 del 2-10-2006 integrata con D.G.R. n. 28-4851 dell'11-12-2006 "SIAR- Sistema Informativo Attività a Rischio di Incidente Rilevante - Razionalizzazione e semplificazione della gestione documentale - Collaborazione tra la Regione, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e l'ARPA" - un sito tematico internet in cui raccogliere tutti i quesiti relativi all'attuazione della normativa connessa al rischio di incidente rilevante <p>Inoltre, sono in corso di definizione le linee guida per la stesura dell'elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante ai sensi del DM 9-05-2001 nell'ambito delle procedure di pianificazione e governo del territorio. Tale documento affronterà anche il tema del rischio industriale nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p>A seguito del perfezionamento delle condizioni previste dalla normativa nazionale (art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i., la LR n. 32/1992, e s.m.i. "Attuazione della direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183" e la D.G.R. n. 17-309 del 29-06-2000 "Attuazione dell'art. 40 della L.R. 44 del 26/04/2000, relativo al coordinamento degli organi tecnici e al raccordo con le autorità amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs. 334/99" ha previsto, salve ulteriori modifiche della disciplina regionale, la delega delle funzioni amministrative di competenza statale e regionale alle Province.</p> <p>Rimarranno invece in capo alla Regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) - la definizione delle funzioni dell'ARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 334/1999 - il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile - l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante 	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale			
	<p>Regione PIEMONTE Norme regionali in materia di VIA Legge regionale 40/1998 e s.m.i. (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.) D.C.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008 D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009</p>	<p>Legge regionale 40/1998. Le disposizioni della legge disciplinano sia le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti riportati negli allegati sia le modalità per l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.</p> <p>D.C.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008 "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.</p> <p>D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione			
	<p>Regione PIEMONTE Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Norme per la gestione dei rifiuti e s.m.i. D.G.R. del 6 maggio 1996 n. 34-8488</p>	<p>L.R. 24/02 con questa legge la Regione ha dato competenza alle Province per l'applicazione del D.Lgs 99/92.</p> <p>Con D.G.R. del 6 maggio 1996 n. 34-8488 la Regione ha stabilito limiti per parametri addizionali a tossicità non permanente e tre criteri di riferimento per valutare il trattamento dei fanghi (Allegato 5)</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 20 (Aree sensibili"), art. 30 (Interventi di infrastrutturazione), art. 31 (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue) art. 32 comma 1, (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)</p> <p>Designazione aree drenanti ai laghi: art. 20, comma 1, ed allegato 6 delle Norme di Piano</p> <p>Legge regionale del 26 marzo 1990, n° 13 Legge regionale del 20 gennaio 1997, n° 13 Legge regionale 7 aprile 2003, n° 6</p> <p>Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e successive modifiche. Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)</p> <p>Regolamento regionale del 16 dicembre 2008, n. 17/R. Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art.47 del D.Lgs. 152/99)</p> <p>D.G.R. 7-10588 del 19 gennaio 2009 "Piano di Tutela delle Acque: misure di area per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio regionale"</p>	<p>Norme del Piano di Tutela: L'art. 20 inserisce queste aree tra quelle a specifica tutela e designa le aree sensibili regionali, rimandando alle norme specifiche di ogni area le misure necessarie per il conseguimento dell'abbattimento del carico previsto; l'art. 30 rimanda all'Autorità d'Ambito competente l'individuazione degli interventi ed il reperimento delle risorse per attuarli; l'art. 31 prevede una norma di attuazione specifica per definire le caratteristiche tecniche degli impianti e le procedure per l'autorizzazione provvisoria allo scarico. L'articolo 32 disciplina la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche ed i compiti in materia in capo alle AATO.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio (R.1.2.2 Sistemi di monitoraggio mirati alla caratterizzazione dell'inquinamento da sorgenti puntuali). ▪ R.1.4 Programma di ricerca applicata finalizzata Stati, trend e processi: aspetto trofico e paleo-limnologico Meccanismi generazione carichi <p>Regolamentazione(verificare se sono studi terminati e se hanno prodotto delle norme)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/8 Costituzione dell'area obiettivo del Po nel tratto Torinese ▪ R.3.1.1/15 Norme tecniche per la progettazione e gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane (art.47 del D.Lgs. 152/99) e delle acque meteoriche (art.39 del D.Lgs. 152/99) ▪ R.3.1.1/16 Contenimento scarichi con obiettivo di balneabilità del Ticino al 2016 <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.4 Progetti operativi di riqualificazione-protezione aree sensibili e altri bersagli primari identificati ▪ R.4.1.5 Progetti operativi di riqualificazione criticità idrologico-ambientali di grado elevato ▪ R.4.1.8 Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'Ambito (segmento fognario-depurativo) ▪ R.4.1.12 Interventi strutturali specifici per la riduzione dei carichi zootecnici <p>L.R. 13/1990 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"</p> <p>L.R. 13/1997 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"</p> <p>L. R. 6/2003 "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)"</p> <p>Regolamento 1/R del 2006. Il regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate; le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.</p>	<p>Vedi direttiva UCCELLI</p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>D.C.R. 17 giugno 2003 n. 287-20269 "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152"</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari) art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) art. 35 (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione) art. 36: (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)</p>	<p>Norme di Piano di Tutela: l'art. 22 recepisce la designazione di aree vulnerabili da fitosanitari istituite per proteggere le risorse idriche e l'ambiente dall'inquinamento dovuto all'uso di taluni principi attivi; l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'art. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari.</p> <p>Misure del Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ▪ R.1.4.5/3 Analisi dei prodotti di degradazione dei fitosanitari nei corpi idrici e studi di genotossicità su organismi non bersaglio <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) ▪ R.3.1.2 Impatto diffuso- Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.3 Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro 	<p><u>Vedere direttiva UCCELLI</u></p> <p>L'iter di approvazione della Delibera di Consiglio prevede la consultazione pubblica dei soggetti interessati e le associazioni ambientaliste prima dell'approvazione</p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R e successive modifiche,</p> <p>Norme di Piano di Tutela:</p> <p>art. 21 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)</p> <p>art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)</p> <p>art. 34 (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche")</p> <p>Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. "Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'".</p> <p>Regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R. Regolamento regionale recante: 'Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'</p>	<p>Regolamento regionale 9/R del 18 ottobre 2002 e successive modifiche, recante "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione"</p> <p>Designazione. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati comprende i territori individuati dal regolamento regionale 9/R del 2002, così come modificato dal regolamento regionale 2/R del 2004, e quelle designate dal Piano di Tutela delle Acque, all'art. 21, comma 5 delle Norme di Piano. Queste zone corrispondono ai territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po. Inoltre il regolamento regionale 12/R del 2007 designa le zone potenzialmente vulnerabili da nitrati.</p> <p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 21 recepisce le disposizioni del Regolamento 9/R del 2002, previgente al PTA, prevede l'aggiornamento e la revisione del piano d'azione e delle aree; l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l'inquinamento diffuso; l'art. 34 disciplina l'uso degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ▪ R.1.4 Programma di ricerca applicata finalizzata <p>Progetti finalizzati alla "definizione di una metodologia operativa per la valutazione della vulnerabilità specifica ai nitrati di origine agricola</p> <p>Progetti di identificazione delle soluzioni impiantistiche più idonee al trattamento dei reflui zootecnici</p> <p>Informazione e divulgazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.2.1.2 Informazione/divulgazione verso il settore agricolo <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) ▪ R.3.1.2 Impatto diffuso- Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.3 Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale ▪ R.4.1.4 Progetti operativi di riqualificazione-protezione aree sensibili e altri bersagli primari identificati ▪ R.4.1.12 Interventi strutturali per la riduzione dei carichi zootecnici ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro <p>Regolamento 10/R del 2007. Disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati e il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; abroga quindi gli articoli 3 e 4 e l'allegato B del regolamento regionale 9/R del 2002.</p> <p>Regolamento 12/R del 2007 designa le zone potenzialmente vulnerabili da nitrati.</p>	<p>Vedi direttiva UCCELL</p> <p>!</p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 92/43/CEE sugli habitat			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 Regolamento regionale recante: "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza".</p> <p>Norme di Piano: art. 23 (Aree a elevata protezione) art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)</p> <p>Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'</p> <p>Regolamento 29 gennaio 2008, n. 1/R recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)".</p>	<p>D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001 disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria, come definiti al d.p.r. 357/1997, o su zone di protezione speciale, come definite all'articolo 6 del d.p.r. 357/1997; ed elencati all'allegato C del presente regolamento.</p> <p>Norme di Piano. L'art. 23 delle Norme di Piano dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio tra cui sono compresi quelli ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario(SIC) e l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l'inquinamento diffuso;</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.4.5/7 Ulteriore individuazione e disciplina aree a elevata protezione <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.3 Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale <p>Regolamento 8/R del 2007. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). L'art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce l'applicazione di un DMV ambientale "da applicarsi ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. "</p> <p>Regolamento 1/R del 2008, L'art. 21 quater. (Approvazione del progetto di gestione) del Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 (disciplina riguardante le modalità di gestione delle operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi ex art. 40 d.lgs 152/99) prevede per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporta influenza su un Sito di Importanza Comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la Conferenza interna dei servizi, può richiedere l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.</p>	<p><u>Vedi direttiva UCCELLI</u></p>

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE			
	<p>Regione PIEMONTE D.G.R 29 luglio 2002, n° 65-6809</p>	<p>D.G.R 29 luglio 2002, n° 65-6809 che definisce l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs 4 agosto 1999, n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione</p>	

2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p style="text-align: center;">Regioni PIEMONTE</p> <p>Designazione con D.G.R. 193-19679 del 2 novembre 1992 confermata dal art. 19 comma 1, lettera c) delle Norme di Piano</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 17 (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici) art. 19 (Obiettivi di qualità funzionale)</p> <p>Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 contenente "Norme per la gestione della fauna acquatica degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", modificata con I.r. 17/2008</p> <p>Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) "</p> <p>Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 "Disciplina riguardante le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi (art. 40 d.lgs 152/99, e art. 114 del 152/2006)"</p>	<p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 17 rientra nel Capo I dedicato agli obiettivi di qualità e riporta l'impegno della Regione in merito alla raccolta dei dati funzionali alla classificazione e alla elaborazione delle misure e provvede all'aggiornamento delle reti anche sulla base delle nuove disposizioni europee; l'art. 19 designa le acque a specifica destinazione e prevede la individuazione di misure specifiche per il conseguimento degli obiettivi.</p> <p style="text-align: center;">Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) <p>Legge regionale 37/2006. L'art 1, (Principi, finalità e ambito di applicazione), precisa al comma 2 che "La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica". L'art. 12 (Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici) contiene disposizioni di cautela nell'esecuzione dei lavori in alveo e prevede realizzazioni di scale di risalita per i pesci</p> <p>Regolamento 8/R del 2007. recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). L'art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce l'applicazione di un DMV ambientale "ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione."</p> <p>Regolamento 1/R del 2008. Il testo richiama all'art. 1 (Ambito di applicazione e finalità) l'obiettivo di tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi.</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p align="center">Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari) art. 29 (Scarichi in acque sotterranee) art. 32 comma 1, (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne) Art. 35 Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione Art. 36 Impiego di prodotti fitosanitari per uso non agricolo</p> <p>Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R. "Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica '"</p> <p>Regolamento regionale 20 febbraio, n. 1/R e successive modifiche. Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)</p>	<p>Norme di Piano di Tutela: l'art. 22 tutela dal rischio di taluni principi attivi le aree designate come vulnerabili rispetto ai fitosanitari, dove si applicano le relative proposte di intervento ed i Codici di buona pratica; l'art. 29 stabilisce le condizioni possibili per l'autorizzazione degli scarichi in acque sotterranee, riprendendo le deroghe consentite dalla normativa nazionale. Infine l'articolo 32 disciplina la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche ed i compiti in materia in capo alle AATO e gli artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei - ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.2/1 Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ▪ R.3.1.1/12 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.5 Progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro <p>Regolamento 4/R del 2001 L'art. 3 ((Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo) individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde profonde. Le disposizioni sono state riprese anche dal successivo Regolamento 10/R del 2003 (<i>Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)</i>)</p> <p>Regolamento 1/R del 2006. Il regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate; le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R. "Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica ""</p> <p>Norme del Piano di Tutela</p> <p>Art. 18 (Obiettivi di qualità ambientale)</p> <p>Art. 21 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)</p> <p>Art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)</p> <p>Art. 24 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)</p> <p>Art. 25 (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)</p> <p>Art. 37 (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee).</p> <p>Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R recante: '<i>Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano</i> (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) '</p> <p>Vedi i Regolamenti pertinenti in merito all'applicazione delle direttive Nitrati e Fitosanitari e acque destinate al Consumo Umano</p> <p>Progetto MORIS (Monitoraggio Risorse Idriche Sorgive)</p> <p>Progetto PRISMAS III (Definizione della rete di monitoraggio dei fondovalle alpini)</p>	<p>Regolamento 4/R del 2001 L'art. 3 (<i>Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo</i>) individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde profonde. Le disposizioni sono state riprese anche dal Regolamento 10/R del 2003 (<i>Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica</i> (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))</p> <p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 18 riporta gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque; l'art. 21 recepisce le disposizioni del Regolamento 9/R del 2002, previgente al PTA, prevede l'aggiornamento e la revisione del piano d'azione e delle aree; l'art. 22 tutela dal rischio di taluni principi attivi le aree designate come vulnerabili rispetto ai fitosanitari, dove si applicano le relative proposte di intervento ed i Codici di buona pratica. L'art. 24 istituisce quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa le aree di ricarica degli acquiferi, le aree circostanti i campi pozzi, le zone di riserva dove le risorse idriche sono potenzialmente destinabili a tale uso in futuro. L'art. 25 stabilisce che disposizioni attuative del Piano definiranno come delimitare le aree di salvaguardia e quali vincoli dovranno essere introdotti in esse. L'art. 37 intende limitare il trasferimento di inquinanti dalla falda superficiale alla profonda, tutelando nello specifico quest'ultima normalmente di qualità migliore, dando priorità di applicazione ai pozzi siti nelle ZVN e nelle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari o presso i campi pozzi di interesse regionale.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei - ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ▪ R.1.2.2 Sistemi di monitoraggio mirati alla caratterizzazione dell'inquinamento da sorgenti puntuali. <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/13 Perimetrazione e gestione delle aree di salvaguardia ▪ R.3.1.1/12 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.12 Interventi strutturali per la riduzione dei carichi zootecnici ▪ R.4.2.1 Progetti operativi di tutela delle zone di riserva ed eventuale loro sfruttamento ad uso idropotabile ▪ R.4.2.2 Progetti operativi di potenziamento compatibile o riqualificazione (in riduzione) campi pozzi esistenti ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro 	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione			
	<p>Regione PIEMONTE Piano di gestione dei sedimenti PGS Piano Strategico Speciale Valle del Po</p>	<p>Piano di gestione dei sedimenti PGS. Accordo sottoscritto in data 20/02/2007 tra Regione Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po e AIPO in attuazione di deliberazione regionale del 2002 e della Direttiva dell'Autorità di bacino, approvato con D.G.R. n. 29-5268 del 12 febbraio 2007, nel quale vengono individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" per la Regione Piemonte.</p> <p>Misure pertinenti del PGS Il PGS si propone di effettuare l'analisi e la sintesi dell'assetto del corso d'acqua per evidenziare le criticità con particolare riferimento al trasporto solido; la definizione di obiettivi e gli interventi strutturali</p> <p>Piano Strategico Speciale Valle del Po (PSS) Il Progetto si propone, in un'ottica territoriale fortemente integrata (ossia coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati), di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico/culturali e il turismo fluviale.</p> <p>Misure del PSS Linea di azione 1: Il riassetto idraulico, l'aumento della capacità di laminazione nelle fasce fluviali e la ricostruzione morfologica dell'alveo di piena.</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p align="center">Regioni PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 5 (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque) art. 18 (Obiettivi di qualità ambientale) art. 19 (Obiettivi di qualità funzionale) Art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari) art. 27 (Valori limite di emissione degli scarichi) art. 28 (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi) art. 29 (Scarichi in acque sotterranee)</p>	<p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; gli artt. 18 e 19 riportano gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque; l'art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati.</p> <p>Misure del Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.5 Progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato 	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 98/8/CE sui biocidi			
	<p align="center">Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela: art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) "</p>	<p>Norme di Piano di Tutela: l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso.</p> <p>Misure del Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.3 Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro <p>Regolamento 15/R del 2006. Le disposizioni si applicano a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse al fine di definire i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa.</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p style="text-align: center;">Regione PIEMONTE</p> <p>Non sono state designate acque per l'idoneità alla molluschicoltura</p>	<p style="text-align: center;">Piano di Tutela delle Acque</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica			
	<p>Regione PIEMONTE Legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i. D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008 Norme di Piano di Tutela Art. 8 Dinamicità del Piano Art. 9 Clausola valutativa Art. 12 Divulgazione delle informazioni Art. 13 Forum per la tutela delle acque Art. 44 (Verifica dell'efficacia degli interventi)</p>	<p>L.r. 40/1998 contenente "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.". L'applicazione dell'art. 20 riguarda le modalità di predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 1, ai fini della loro compatibilità ambientale.</p> <p>D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008 ("D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi")</p> <p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 8 definisce il Piano uno "strumento dinamico che opera sulla base delle risultanze del programma di verifica di cui all'art. 44" delle stesse norme; l'art. 9 introduce la "Clausola valutativa" in base alla quale ogni due anni la Giunta presenta al Consiglio regionale ed al Forum per la tutela delle acque una relazione sullo stato di attuazione del Piano di tutela con gli esiti della verifica dell'efficacia degli interventi ed il programma successivo. L'art. 12 si propone di creare una nuova cultura dell'acqua attraverso la piena accessibilità dei dati e la educazione. Il Forum per la tutela delle acque di cui all'art. 13 si propone di coinvolgere i soggetti socio-economici nella gestione ed uso delle acque; l'art. 44 stabilisce che la verifica dell'efficacia degli interventi avvenga ad opera di indicatori di realizzazione, efficacia, efficienza ed impatto.</p> <p>Misure del Piano di Tutela delle Acque Comunicazione e promozione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.2.1 Informazione/divulgazione: Sistema Informativo delle Risorse Idriche e Centro di Documentazione Informazione/divulgazione verso il settore agricolo <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.5 Valutazione e controllo dello stato di attuazione del PTA 	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche			
	<p align="center">Regione PIEMONTE</p> <p>Si rimanda alla specifica disciplina per quello che concerne i fanghi di depurazione</p> <p>Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 "Disciplina riguardante le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi (art. 40 d.lgs 152/99, e art. 114 del 152/2006)"</p>	<p>Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008. Il testo disciplina le modalità di gestione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi ex art. 40 d.lgs 152/99). In particolare, l'art. 21 octies. (Casi particolari) prevede al comma 1 che lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui la conferenza dei servizi "lo ritenga necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006;" Inoltre, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il gestore deve individuare al momento della redazione del progetto di gestione un sito disponibile per il deposito del materiale e presentare un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati (art. 21 sexies, comma 3 "Presentazione e contenuti del progetto di gestione".</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela</p> <p>art. 5 (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)</p> <p>art. 17 (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)</p> <p>art. 18 (Obiettivi di qualità ambientale)</p> <p>art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)</p> <p>art. 27 (Valori limite di emissione degli scarichi)</p> <p>art. 28 (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)</p> <p>art. 32 comma 1, (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)</p> <p>art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)</p> <p>art. 35 (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)</p> <p>art. 36: (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)</p> <p>D.C.R. 17 giugno 2003 n. 287-20269 "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152"</p> <p>Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e successive modifiche. Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)</p>	<p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano. L'art. 17 stabilisce che l'acquisizione dei dati per la classificazione avviene tramite le attività di monitoraggio, progressivamente integrata nel tempo a fronte di nuove necessità e modifiche normative; l'art. 18 riporta gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque. L'art. 22 tutela dal rischio di taluni principi attivi le aree designate come vulnerabili rispetto ai fitosanitari, dove si applicano le relative proposte di intervento ed i Codici di buona pratica. L'art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. L'articolo 32 disciplina la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche ed i compiti in materia in capo alle AATO. L'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari.</p> <p>Misure di Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei - ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio: ▪ R.1.4 Stati, trend e processi: sostanze pericolose in laghi e acque correnti <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.2/1 Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ▪ R.3.1.1/12 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi ▪ R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) <p>Regolamento 1/R del 2006. Il regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate; le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.</p>	

DIRETTIVA	NORME ATTUATIVE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI E MISURE	LINK E NOTE
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino			
	Regione PIEMONTE Non pertinente per la Regione Piemonte.		

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Delibera Giunta regionale 24 novembre 1997, n. 31-23227.</p> <p>Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R e successive modifiche.</p> <p>Regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R.</p>	<p>D.G.R. 24 novembre 1997 n. 31-23227. Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori</p> <p>Regolamento 15/R del 2004. Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)</p> <p>Regolamento 6/R del 2005. Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)</p> <p>Misure del Piano di Tutela</p> <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/11 Disciplina dei canoni e sovra-canoni per uso di acqua pubblica 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4			
	<p>Regione Piemonte</p> <p>Norme del Piano di Tutela titolo III "Misure di tutela quantitativa": Art. 39 (Deflusso minimo vitale) Art. 40 (Riequilibrio del bilancio idrico) Art. 42 (Misure per il risparmio idrico) Regolamento 17 luglio 2007 n. 8R concernente "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p>	<p>Norme del Piano di Tutela. Il Titolo III – Misure di tutela quantitativa – riprende le azioni strategica in materia di sostenibilità degli usi. L'art. 39 è la norma relativa al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) in cui vengono trattate le modalità di calcolo e di applicazione i criteri di deroga e di controllo ed incentiva la sperimentazione volontaria. L'art. 40 si propone il riequilibrio del bilancio idrico mediante azioni rivolte al comparto irriguo, tra cui anche l'uso delle falde in casi di criticità idrica e la revisione delle regole operative degli invasi. L'art. 42 riporta le misure di risparmio che la Regione si propone di attuare per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità degli usi sia nel comparto civile che industriale che agricolo.</p> <p>Misure del Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.4.4/3 Progetto finalizzato "livello piezometrico sostenibile" ▪ R.1.4.5/2 Sperimentazione di tecniche di risparmio idrico in agricoltura <p>Informazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.2.2 Attività di sensibilizzazione e esternalità/azioni-driver mirate a incidere su modelli culturali e comportamentali specifici <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/5 Risparmio idrico e uso razionale dell'acqua ▪ R.3.1.1/10 Revisione regole operative invasi ▪ R.3.1.1/17 Sostenibilità dell'uso idroelettrico <p>Infrastutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.7 Progetti operativi di ridestinazione e riuso acque reflue trattate <p>Regolamento 8/R del 2007. recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di tutela</p> <p>Art. 24 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)</p> <p>Art. 25 (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)</p> <p>Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R recante: <i>'Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'</i></p>	<p>Norme di Piano di tutela. L'art. 24 istituisce quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa le aree di ricarica degli acquiferi, le aree circostanti i campi pozzi, le zone di riserva dove le risorse idriche sono potenzialmente destinabili a tale uso in futuro. L'art. 25 stabilisce che disposizioni attuative del Piano definiranno come delimitare le aree di salvaguardia e quali vincoli dovranno essere introdotti in esse.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.4.4/4 Progetti finalizzati alla definizione di tecniche operative per la perimetrazione delle aree di salvaguardia ▪ R.1.4.4/5 Progetto finalizzato al "censimento, valutazione e schedatura, nonché criteri di protezione delle RISE (Risorse Idriche Integrative Sostitutive di Emergenza) ▪ R.1.4.4/8 Progetti finalizzati alla delimitazione a scala di maggiore dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano e loro disciplina <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/13 Perimetrazione e gestione delle aree di salvaguardia <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.2.1 Progetti operativi di tutela delle zone di riserva ed eventuale loro sfruttamento ad uso idropotabile ▪ R.4.2.4 Progetti operativi di ATO finalizzati alla conservazione e riqualificazione selettiva delle fonti in ambiente montano e pedemontano (aree di salvaguardia delle sorgenti) <p>Regolamento 15/R del 2006 disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme del Piano di Tutela</p> <p>Art. 41 (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)</p> <p>Regolamento 25/06/2007 n. 7R concernente "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p> <p>Regolamento 17/07/2007 n. 8R concernente "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p>	<p>Norme del Piano di Tutela. L'art. 41 indica le motivazioni che rendono necessario tale obbligo, rinviando ad una disposizione attuativa la specifica dei soggetti tenuti all'obbligo e le modalità di trasmissione dei dati.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei <ul style="list-style-type: none"> Completamento e aggiornamento catasti Verifica in campo delle derivazioni in essere Verifica/ottimizzazione dei meccanismi di autodenuncia delle letture di contatore (criteri-soglia, modalità di aggiornamento-flusso-archiviazione dei dati) <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/9 Misura delle portate e dei volumi prelevati ▪ R.3.1.1/10 Revisione regole operative invasi <p>Regolamento 7R del 2007. disciplina gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti; gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni con l'obiettivo di affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;</p> <p>b) acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione;</p> <p>c) consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al verificarsi di criticità idrologiche di magra;</p> <p>d) acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.</p> <p>Regolamento 8/R del 2007. recante: 'Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità' dei corpi idrici.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela</p> <p>Art. 5 (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)</p> <p>Art. 27 (Valori limite di emissione degli scarichi)</p> <p>Art. 28 (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)</p> <p>Art. 29 (Scarichi in acque sotterranee)</p> <p>Art. 30 (Interventi di infrastrutturazione)</p> <p>Art. 31 (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)</p> <p>Regolamento regionale del 16 dicembre 2008, n. 17/R. Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art.47 del D.Lgs. 152/99)</p> <p>D.G.R. 7-10588 del 19 gennaio 2009 “Piano di Tutela delle Acque: misure di area per il conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio regionale”</p>	<p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; l'art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. L'art. 29 stabilisce le condizioni possibili per l'autorizzazione degli scarichi in acque sotterranee, riprendendo le deroghe consentite dalla normativa nazionale. L'art. 30 pone in capo alle AATO la definizione degli interventi e il finanziamento delle opere necessarie per il comparto delle acque reflue urbane al fine di raggiungere gli obiettivi; l'art. 31 prevede una norma di attuazione specifica per definire le caratteristiche tecniche degli impianti e le procedure per l'autorizzazione provvisoria allo scarico. Infine l'articolo 32 disciplina la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche ed i compiti in materia in capo alle AATO.</p> <p>Misure del Piano di tutela delle acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei - Completamento e aggiornamento catasti Caratterizzazione scarichi <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/16 Contenimento scarichi con obiettivo di balneabilità del Ticino al 2016 ▪ R.3.1.1/15 Norme tecniche per la progettazione e gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane (art.47 del D.Lgs. 152/99) e delle acque meteoriche (art.39 del D.Lgs. 152/99) <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.5 Progetti operativi di riqualificazione criticità idrologico-ambientali di grado elevato ▪ R.4.1.6 Progetti operativi di riassetto del sistema di drenaggio acque meteoriche e reticolo idrografico minore in ambiente urbano 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento			
	<p>REGIONE PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano di Tutela: vedi direttiva Nitrati (91/676/CEE) e Fitosanitari (91/414/CEE)</p>	<p>Norme di Piano di Tutela: l'art. 21 riporta tra le aree a specifica tutela le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, recepisce le disposizioni del Regolamento 9/R del 2002, previgente al PTA e prevede l'aggiornamento e la revisione del piano d'azione e delle aree; l'art. 22 recepisce la designazione di aree vulnerabili da fitosanitari istituite per proteggere le risorse idriche e l'ambiente dall'inquinamento dovuto all'uso di taluni principi attivi; l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'art. 34 disciplina l'uso degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole; gli artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari.</p> <p>Misure del Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ▪ R.1.4 Programma di ricerca applicata finalizzata: Progetti finalizzati alla "definizione di una metodologia operativa per la valutazione della vulnerabilità specifica ai nitrati di origine agricola Progetti di identificazione delle soluzioni impiantistiche più idonee al trattamento dei reflui zootecnici Analisi dei prodotti di degradazione dei fitosanitari nei corpi idrici e studi di genotossicità su organismi non bersaglio <p>Informazione e divulgazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.2.1.2 Informazione/divulgazione verso il settore agricolo <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) ▪ R.3.1.2 Impatto diffuso- Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.3 Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale ▪ R.4.1.4 Progetti operativi di riqualificazione-protezione aree sensibili e altri bersagli primari identificati ▪ R.4.1.12 Interventi strutturali per la riduzione dei carichi zootecnici ▪ R.4.2.3 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi multi-filtro 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme di Piano:</p> <p>art. 23 "Aree ad elevata protezione"</p> <p>art. 33 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici"</p> <p>titolo III "Misure di tutela quantitativa"</p> <p>Regolamento 17/07/2007 n. 8R concernente "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p> <p>Regolamento 25/06/2007 n. 7R concernente "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p> <p>Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 contenente "Norme per la gestione della fauna acquatica degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", modificata con I.r. 17/2008</p> <p>Regolamento 17/07/2007 n. 8R concernente "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p> <p>D.G.R. 14/04/2008 n. 23-8585, D.G.R. 21/07/2008 n. 23-9242 Linee Guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni ed il calcolo dei riparti in condizioni di magra</p> <p>Piano Strategico Speciale Valle del PO (PSS).</p> <p>Piano di gestione dei sedimenti (PGS)</p>	<p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 23 dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio ambientale e naturalistico posti nelle aree ad elevata protezione (SIC, ZPS, Parchi, altre aree specificatamente designate) attraverso la identificazione di misure di limitazione degli usi, con l'eccezione del soddisfacimento idropotabile. L'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l'inquinamento diffuso. Il titolo II delle Norme di Piano è dedicato alla tutela quantitativa tramite il Deflusso minimo vitale (art. 39), il riequilibrio del bilancio idrico (art. 40, obblighi di installazione dei misuratori di portata (art. 41 e misure per il risparmio idrico (art. 42).</p> <p>Misure del Piano di tutela delle acque</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio: Integrazione e finalizzazione della rete idrometrica/piezometrica e della rete di rilevamento delle caratteristiche qualitative ▪ R.1.4.2/1 Indicatori ecosistemici funzionali all'applicazione del DMV: tipologia e standard di riferimento. ▪ R.1.4.2/2 Sperimentazioni per definizione regole DMV su piccoli bacini montani (aspetti morfologico-naturalistici); studio delle caratteristiche ambientali, idrologiche e idrogeologiche legate alle sorgenti ▪ R.1.4.5/2 Sperimentazione di tecniche di risparmio idrico in agricoltura ▪ R.1.4.5/7 Ulteriore individuazione e disciplina aree a elevata protezione <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/1 Deflusso minimo vitale (DMV di base) ▪ R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) ▪ R.3.1.1/3 Revisione concessioni in base agli effettivi fabbisogni irrigui ▪ R.3.1.1/4 Obiettivo a specifica destinazione sport di acqua viva ▪ R.3.1.1/5 Risparmio idrico e uso razionale dell'acqua ▪ R.3.1.1/14 Norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art.41 del D.Lgs. 152/99) ▪ R.3.1.1/17 Sostenibilità dell'uso idroelettrico ▪ R.3.1.1/18 Area a specifica tutela Alto Sesia <p>Infrastrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.4.1.1 Interventi strutturali per razionalizzazione prelievi a scopo irriguo principale ▪ R.4.1.2 Interventi strutturali per razionalizzazione prelievi a scopo industriale/idroelettrico ▪ R.4.1.3 Progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale ▪ R.4.1.7 Progetti operativi di ridestinazione e riuso acque reflue trattate <p>Legge regionale 37/2006. L'art 1, (Principi, finalità e ambito di applicazione), precisa al comma 2 che "La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica". L'art. 12 (Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici) contiene disposizioni di cautela nell'esecuzione dei lavori in alveo e prevede realizzazioni di scale di risalita per i pesci.</p> <p>Regolamento 8/R del 2007. recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.</p> <p>Piano Strategico Speciale Valle del PO Si propone di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali e il turismo fluviale.</p> <p>Linea di azione 1: Il riassetto idraulico, l'aumento della capacità di laminazione nelle fasce fluviali e la ricostruzione morfologica dell'alveo di piena;</p> <p>Linea di azione 2: La conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del fiume Po;</p> <p>Piano di gestione dei sedimenti PGS Accordo sottoscritto in data 20/02/2007 tra Regione Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po e AIPO in attuazione di deliberazione regionale del 2002 e della Direttiva dell'Autorità di bacino approvato con D.G.R. n. 29-5268 del 12 febbraio 2007, nel quale vengono individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" per la Regione Piemonte.</p> <p>Misure pertinenti del PGS</p> <p>Si propone di effettuare l'analisi e la sintesi dell'assetto del corso d'acqua per evidenziare le criticità legate al trasporto solido, definizione di obiettivi e gli interventi strutturali.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>REGIONE PIEMONTE</p> <p>Norme del Piano di Tutela art. 29 (Scarichi in acque sotterranee)</p>	<p>Norme del Piano di Tutela. L'art. 29 stabilisce che in deroga al divieto di scarico in acque sotterranee e nel sottosuolo l'autorità competente (la Provincia) può autorizzare, previa indagine per valutarne gli effetti, gli scarichi nella stessa falda delle acque usate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle acque pompate in occasione di lavori di ingegneria civile e delle acque provenienti da impianti di condizionamento termico dei fabbricati.</p> <p>I casi di applicazione delle deroghe sono numerosi e sono autorizzati dalle Province. L'elenco è contenuto nei catasti regionali</p> <p>Misure del Piano di Tutela</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei <p>Completamento e aggiornamento catasti</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>REGIONE PIEMONTE</p> <p>Norme del Piano di Tutela</p> <p>art. 5 (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)</p> <p>Art. 17 (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)</p> <p>art. 18 (Obiettivi di qualità ambientale)</p> <p>art. 22 (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)</p> <p>art. 27 (Valori limite di emissione degli scarichi)</p> <p>art. 28 (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)</p> <p>art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)</p> <p>art. 35 (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)</p> <p>art. 36: (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)</p>	<p>Piano di Tutela delle Acque</p> <p>Norme di Piano di Tutela. L'art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano. L'art. 17 stabilisce che l'acquisizione dei dati per la classificazione avviene tramite le attività di monitoraggio, progressivamente integrata nel tempo a fronte di nuove necessità e modifiche normative; l'art. 18 riporta gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque. L'art. 22 tutela dal rischio di taluni principi attivi le aree designate come vulnerabili rispetto ai fitosanitari, dove si applicano le relative proposte di intervento ed i Codici di buona pratica. L'art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. L'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari.</p> <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.1.1. Gestione e sviluppo inventario prelievi e scarichi – corpi idrici superficiali e sotterranei - ▪ R.1.2 Gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio: ▪ R.1.4 Stati, trend e processi: sostanze pericolose in laghi e acque correnti <p>Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.2/1 Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ▪ R.3.1.1/12 Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	Regione PIEMONTE In attesa di verifica.		

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN <u>REGIONE PIEMONTE</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	Regione PIEMONTE Vedi misure di area		

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione PIEMONTE</p> <p>Norme del Piano di Tutela art. 10 (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque) art. 39 (Deflusso minimo vitale) art. 42 (Misure per il risparmio idrico) art. 43 (Programma di misure per area)</p> <p>Regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R. recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) "</p> <p>Regolamento regionale del 29 gennaio 2008 n. 1/R</p> <p>Contratti di fiume</p> <p>Piano Strategico Speciale Valle del Po</p>	<p>Norme del Piano di Tutela L'art. 10 delle norme di piano elenca gli strumenti di cui il Piano dispone per la sua attuazione (disposizioni di attuazione della Giunta Regionale, strumenti di pianificazione ed atti di programmazione, adeguamento dei PRGC, direttive di indirizzo della Giunta verso gli Enti Locali, procedure negoziate, Contratti di Fiume). L'art. 39 chiarisce la definizione di DMV e le condizioni di rilascio, rimandando ad una norma attuativa la disciplina di dettaglio; l'art. 42 sono volti ad ottimizzare la tutela quantitativa della risorsa tramite una migliore gestione e individua strumenti di risparmio idrico. Le misure di area di cui all'art. 43 affrontano le specifiche criticità di ogni area idrografica in cui è suddiviso il territorio regionale</p> <p>Misure del Piano di Tutela Regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R.3.1.1/2 Deflusso minimo vitale (DMV di 2a fase) <p>Regolamento 8/R del 2007, recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L'art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce inoltre l'applicazione di un DMV ambientale "ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione. "</p> <p>Regolamento 1/R del 2008. Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)." Tra le finalità del Regolamento la definizione di condizioni di gestione degli invasi tali da non compromettere gli obiettivi di qualità stabiliti nel PTA</p> <p>Contratti di fiume Consistono in strumenti di programmazione negoziata previsti esplicitamente quali strumenti di attuazione dall'art. 10 comma 2 delle Norme di Piano, consistono nella gestione integrata delle criticità delle aree idrografica siano quali-quantitative che idrauliche</p> <p>Piano Strategico Speciale Valle del Po (PSS) Il Progetto si propone, in un'ottica territoriale fortemente integrata (ossia coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati), di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali e il turismo fluviale.</p> <p>Misure del PSS Linea di azione 2: La conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del fiume Po</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE PIEMONTE	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	Regione PIEMONTE Non pertinente per la Regione Piemonte.		



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it